

Rep.

ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

" AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA – COSTA D’AMALFI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di

in, nel mio studio in avanti a me dottor

....., Notaio in, sono presenti:

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del,

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera “...”;

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera "...";

- Il Comune di con sede in, C.F.

..... in persona del Sindaco p.t.

....., nato a il

....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente

atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del

esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto con la lettera "...";

Detti componenti, tutti cittadini italiani, come mi dichiarano, della cui identità

personale io Notaio sono certo, col presente atto stipulano e convengono quanto

segue:

Articolo 1

E' costituita fra essi componenti una azienda speciale consortile, ai sensi degli artt.

31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000 denominata "AZIENDA SPECIALE

CONSORTILE CAVA – COSTA D'AMALFI " (*breviter* A.S.C.C.A.). Essa è

pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 2

L'A.S.C.C.A. ha sede nel Comune Capofila, individuato nel Comune di Cava de'

Tirreni. L'azienda può disporre di sedi operative, di servizi e di uffici dislocati

presso le sedi dei Comuni aderenti, in relazione alle esigenze funzionali di gestione

e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio.

Articolo 3

L'azienda è retta coi principi della mutualità, ai sensi del Codice Civile e delle altre

leggi vigenti in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale lo statuto, formato da n. 47 (quarantasette) articoli, che da me letto ai Componenti e da questi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera ".....".

L'azienda speciale non ha scopo di lucro.

Articolo 4

La costituzione dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi sociali, assistenziali, Scopi dell'A.S.C.C.C.A. sono la gestione in forme associata ed unitaria delle politiche sociali e sanitarie nel proprio ambito territoriale, l'erogazione integrata dei servizi alla persona e l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza istituzionale degli Enti aderenti, ivi compresi interventi culturali, educativi, per l'istruzione e per l'infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e per l'intermediazione al lavoro, per la gestione del servizio farmaceutico pubblico.

L'A.S.C.C.C.A. intende perseguire, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, un'organica politica di sicurezza sociale, fornendo ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita. Assume, pertanto, la gestione degli interventi e dei servizi sociali e sanitari nell'ambito delle funzioni trasferite ai comuni dalla L.R. 11/07 ss.mm.ii., nonché di ogni altra funzione relativa ai servizi sociali e sanitari attribuita o trasferita ai Comuni con leggi dello Stato o Regionale. Per il raggiungimento delle finalità indicate, l'A.S.C.C.C.A. attuerà e gestirà, in via prioritaria sulla base dei principi e delle finalità della legge 328/00 e degli indirizzi normativi e programmatici previsti dal Piano Sociale Regionale della Campania, tutti i servizi e gli interventi contenuti nel documento di programmazione, denominato Piano Sociale di Zona, annualmente predisposto.

L’A.S.C.C.C.A. inoltre, può svolgere anche i seguenti servizi:

- Gestione in forme dirette ed indirette di servizi di natura sociale e sanitaria in favore di anziani, di giovani, di disabili ed altre categorie “protette”, di case di cura e di riposo, di servizi di assistenza domiciliare, di farmacie pubbliche;
- Attività di promozione ed intermediazione al lavoro attraverso corsi di formazione e di orientamento per l’avvio di percorsi lavorativi;
- Attività di sensibilizzazione e rete per la promozione della “cittadinanza attiva”;
- Informazione ed educazione sociale e sanitaria;
- La distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private e a tutti i soggetti autorizzati;
- L’erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all’ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;
- La dispensazione alle fasce deboli e bisognose, attraverso le farmacie che aderiscono all’iniziativa del recupero di farmaci in corso di validità (non scaduti), delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria, e dei prodotti di cui alla XIV tabella dell’allegato 9 del D.M. 375 del 4 agosto/1988 e successive modificazioni; di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l’igiene personale, nonché la fornitura di materiale di medicazione, di presidio medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;
- L’organizzazione periodica del “Banco Farmaceutico” a favore delle fasce socialmente disagiate;
- Consegna a domicilio di farmaci e presidi medici - chirurgici a soggetti

bisognosi;

- Realizzazione del Piano di Cronicità in cui la presa in carico dei “malati cronici” abbia un approccio multidisciplinare con il coinvolgimento, oltre che del Distretto Sanitario, del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di Libera Scelta, degli Infermieri, delle farmacie territoriali pubbliche.

I servizi previsti nel Piano Sociale di Zona sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti aderenti, ovvero di altri Comuni che dovessero farne richiesta, sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della popolazione, e secondo quanto previsto dalla normativa regionale attengono alle seguenti aree di intervento:

- Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà;
- Prima Infanzia;
- Minori;
- Persone anziane;
- Persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- Persone non Autosufficienti;
- Popolazione Giovanile;
- Immigrati e soggetti senza fissa dimora;
- Popolazione Indigente e adulti in difficoltà.

Con gli atti di programmazione previsti dal presente Statuto ed attraverso specifiche deliberazioni e provvedimenti dei competenti organi consortili, il suddetto elenco può subire variazione in termini di organizzazione dei servizi e delle attività praticate.

L' A.S.C.C.C.A. può svolgere, altresì, attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale e sanitario,

nonché fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente conferiti mediante stipulazione di specifici contratti.

L' A.S.C.C.C.A. può erogare in favore degli enti aderenti, su richiesta degli stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali e sanitarie ed attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano Sociale di Zona.

Il conferimento della gestione di ulteriori funzioni ed attività nel settore sociale e sanitario avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previa intesa con l'Assemblea consortile.

La delega delle singole funzioni o servizi da parte di uno o più Comuni consorziati avverrà mediante stipulazione di specifici accordi ed intese che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie ed, eventualmente, umane e strumentali necessarie.

Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli Enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti, in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali e comunitari, attivati dai Comuni o direttamente dall' A.S.C.C.C.A..

A titolo puramente esemplificativo, potranno essere oggetto di delega all' A.S.C.C.C.A. i seguenti servizi:

- Pubblica Istruzione, Servizi Educativi e della Prima Infanzia, Formazione Professionale;
- Servizi per le politiche attive del lavoro e più in generale servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- Cultura e beni culturali;
- Sport, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla promozione ed

incentivazione della pratica sportiva rivolta alle fasce deboli e a rischio di esclusione

sociale della popolazione;

- Turismo sociale e attività ricreative e di animazione;
- Attività di informazione, comunicazione, servizi informatici ed informativi

territoriali, reti telematiche e reti civiche;

- Presidi farmaceutici pubblici;
- Case di Cura.

L' A.S.C.C.C.A., oltre ad espletare prioritariamente ed obbligatoriamente le funzioni di cui al precedente art. 3, potrà, nell'ambito delle politiche di sicurezza sociale attuate dai Comuni, erogare ulteriori servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita ed a fornire in modo efficace una risposta globale alle esigenze dei cittadini, attuando processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi.

A tal fine, gli Enti potranno ampliare la sfera di competenza dell' A.S.C.C.C.A. affidando ad esso la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, educativo, formativo, culturale e ricreativo. Al nuovo organismo, pertanto, è possibile conferire, con formale provvedimento, la gestione di ulteriori attività nei settori individuati nel presente articolo, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

L'esercizio da parte dell' A.S.C.C.C.A. delle funzioni previste dal presente articolo avverrà attraverso una programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati.

Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l' A.S.C.C.C.A. attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che

saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale, e, soprattutto, da quella comunitaria.

Articolo 6

L' A.S.C.C.C.A. ha durata illimitata e potrà cessare in via anticipata nei casi e nei modi previsti dalla normativa e nei tempi vigenti, salva cessazione e recesso degli Enti aderenti secondo quanto previsto dallo Statuto..

Articolo 7

Gli organi dell'Azienda sono:

- L'Assemblea costituita dai Comuni dell'Ambito Territoriale S2
- Il Consiglio di Amministrazione (breviter CdA)
- Il Direttore Generale (rappresentante legale dell'Azienda)
- Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
- Il Revisore dei Conti

Articolo 8

Le spese e tasse relative al presente atto sono a carico dell'Azienda, per la quale i costituiti soci chiedono tutte le agevolazioni di legge in materia, ove previste.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, compresa la lettura dell'allegato "... " ed omessa la lettura degli altri allegati per espressa volontà dei Componenti, agli stessi, che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore

STATUTO**DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA – COSTA****D'AMALFI****TITOLO I - STATUTO E SCOPO****Art. 1 - Costituzione**

1. Ai sensi della dell'art. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 è costituita tra i Comuni indicati nel successivo comma 2, un'Azienda Speciale Consortile, pubblica amministrazione ai sensi dell'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001, denominata Azienda Speciale Consortile “Cava – Costa d'Amalfi” (*breviter* A.S.C.C.C.A.).
2. I Comuni costituenti l'Azienda, già uniti in Convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/00 come Ambito Sociale Territoriale S2, sono i seguenti: Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare.
3. All'A.S.C.C.C.A. possono aderire altri Comuni, su loro espressa richiesta.
4. L'A.S.C.C.C.A. è dotata di personalità giuridica e di autonomie imprenditoriale e gestionale.

Art. 2 - Sede

1. L'A.S.C.C.C.A. ha sede nel Comune Capofila, individuato nel Comune di Cava de' Tirreni. L'azienda può disporre di sedi operative, di servizi e di uffici dislocati presso le sedi dei Comuni aderenti, in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio.

Art. 3 - Scopi

1. Scopi dell'A.S.C.C.C.A. sono la gestione in forme associata ed unitaria delle politiche sociali e sanitarie nel proprio ambito territoriale, l'erogazione integrata

dei servizi alla persona e l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza istituzionale degli Enti aderenti, ivi compresi interventi culturali, educativi, per l'istruzione e per l'infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e per l'intermediazione al lavoro, per la gestione del servizio farmaceutico pubblico.

2. L'A.S.C.C.C.A. intende perseguire, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, un'organica politica di sicurezza sociale, fornendo ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita. Assume, pertanto, la gestione degli interventi e dei servizi sociali e sanitari nell'ambito delle funzioni trasferite ai comuni dalla L.R. 11/07 ss.mm.ii., nonché di ogni altra funzione relativa ai servizi sociali e sanitari attribuita o trasferita ai Comuni con leggi dello Stato o Regionale.

3. Per il raggiungimento delle finalità indicate, l'A.S.C.C.C.A. attuerà e gestirà, in via prioritaria sulla base dei principi e delle finalità della legge 328/00 e degli indirizzi normativi e programmatici previsti dal Piano Sociale Regionale della Campania, tutti i servizi e gli interventi contenuti nel documento di programmazione, denominato Piano Sociale di Zona, annualmente predisposto.

4. L'A.S.C.C.C.A. inoltre, può svolgere anche i seguenti servizi:

a) Gestione in forme dirette ed indirette di servizi di natura sociale e sanitaria in favore di anziani, di giovani, di disabili ed altre categorie "protette", di case di cura e di riposo, di servizi di assistenza domiciliare, di farmacie pubbliche;

b) Attività di promozione ed intermediazione al lavoro attraverso corsi di formazione e di orientamento per l'avvio di percorsi lavorativi;

c) Attività di sensibilizzazione e rete per la promozione della “cittadinanza attiva”;

d) Informazione ed educazione sociale e sanitaria;

e) La distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private e a tutti i soggetti autorizzati;

f) L'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;

g) La dispensazione alle fasce deboli e bisognose, attraverso le farmacie che aderiscono all'iniziativa del recupero di farmaci in corso di validità (non scaduti), delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria, e dei prodotti di cui alla XIV tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del 4 agosto/1988 e successive modificazioni; di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale, nonché la fornitura di materiale di medicazione, di presidio medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;

h) L'organizzazione periodica del “Banco Farmaceutico” a favore delle fasce socialmente disagiate;

i) Consegna a domicilio di farmaci e presidi medici - chirurgici a soggetti bisognosi;

j) Realizzazione del Piano di Cronicità in cui la presa in carico dei “malati cronici” abbia un approccio multidisciplinare con il coinvolgimento, oltre che del Distretto Sanitario, del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di Libera Scelta, degli Infermieri, delle farmacie territoriali pubbliche.

5. I servizi previsti nel Piano Sociale di Zona sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti aderenti, ovvero di altri Comuni che dovessero farne richiesta, sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della popolazione, e secondo quanto previsto dalla normativa regionale attengono alle seguenti aree di intervento:

- a) Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà;
- b) Prima Infanzia;
- c) Minori;
- d) Persone anziane;
- e) Persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- f) Persone non Autosufficienti;
- g) Popolazione Giovanile;
- h) Immigrati e soggetti senza fissa dimora;
- i) Popolazione Indigente e adulti in difficoltà.

6. Con gli atti di programmazione previsti dal presente Statuto ed attraverso specifiche deliberazioni e provvedimenti dei competenti organi consortili, il suddetto elenco può subire variazione in termini di organizzazione dei servizi e delle attività praticate.

7. L' A.S.C.C.C.A. può svolgere, altresì, attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale e sanitario, nonché fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente conferiti mediante stipulazione di specifici contratti.

Art. 4 - Servizi aggiuntivi ed ulteriori scopi dell'A.S.C.C.C.A

1. L' A.S.C.C.C.A. può erogare in favore degli enti aderenti, su richiesta degli stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali e sanitarie ed

attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano Sociale di Zona.

2. Il conferimento della gestione di ulteriori funzioni ed attività nel settore sociale e sanitario avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previa intesa con l'Assemblea consortile.

3. La delega delle singole funzioni o servizi da parte di uno o più Comuni consorziati avverrà mediante stipulazione di specifici accordi ed intese che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie ed, eventualmente, umane e strumentali necessarie.

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli Enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti, in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali e comunitari, attivati dai Comuni o direttamente dall' A.S.C.C.C.A..

5. A titolo puramente esemplificativo, potranno essere oggetto di delega all' A.S.C.C.C.A. i seguenti servizi:

a) Pubblica Istruzione, Servizi Educativi e della Prima Infanzia, Formazione Professionale;

b) Servizi per le politiche attive del lavoro e più in generale servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

c) Cultura e beni culturali;

d) Sport, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla promozione ed incentivazione della pratica sportiva rivolta alle fasce deboli e a rischio di esclusione sociale della popolazione;

e) Turismo sociale e attività ricreative e di animazione;

f) Attività di informazione, comunicazione, servizi informatici ed informativi

territoriali, reti telematiche e reti civiche;

g) Presidi farmaceutici pubblici;

h) Case di Cura.

6. L' A.S.C.C.C.A., oltre ad espletare prioritariamente ed obbligatoriamente le funzioni di cui al precedente art. 3, potrà, nell'ambito delle politiche di sicurezza sociale attuate dai Comuni, erogare ulteriori servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita ed a fornire in modo efficace una risposta globale alle esigenze dei cittadini, attuando processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi.

7. A tal fine, gli Enti potranno ampliare la sfera di competenza dell' A.S.C.C.C.A. affidando ad esso la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, educativo, formativo, culturale e ricreativo. Al nuovo organismo, pertanto, è possibile conferire, con formale provvedimento, la gestione di ulteriori attività nei settori individuati nel presente articolo, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

8. L'esercizio da parte dell' A.S.C.C.C.A. delle funzioni previste dal presente articolo avverrà attraverso una programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati.

9. Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l' A.S.C.C.C.A. attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale, e, soprattutto, da quella comunitaria.

Art. 5 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

1. L' A.S.C.C.C.A. si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'esercizio delle funzioni per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:
- a) Sviluppare e consolidare la cultura delle politiche sociali e sanitarie nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni.
 - b) Rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;
 - c) Accrescere le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
 - d) Prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
 - e) Attivare gli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni, migliorando l'accesso ai servizi, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi.
 - f) Individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali e sanitari emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro, le politiche socio-sanitarie;
 - g) Attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito/utente;

- h) Favorire lo sviluppo attivo del privato sociale territoriale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
- i) Qualificare l'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più deboli;
- j) Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- k) Attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.

Art. 6 - Durata

1. L' A.S.C.C.C.A. ha durata illimitata e potrà cessare in via anticipata nei casi e nei modi previsti dalla normativa e nei tempi vigenti.

Art. 7 - Cessazione

1. L' A.S.C.C.C.A. potrebbe cessare, altresì a seguito di deliberazione dei Comuni facenti parte l' A.S.C.C.C.A. rappresentativi dei 2/3 delle quote di partecipazione.
2. In tal caso, il patrimonio dell'A.S.C.C.C.A. ripartito fra i singoli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione;
3. In sede di ripartizione dei beni mobili ed immobili questi verranno assegnati in via preferenziale al Comune sul cui territorio insistono.
4. In caso di scioglimento gli Enti aderenti rimangono obbligati per gli impegni assunti sia rispetto all'anno in corso, sia rispetto agli impegni pluriennali futuri fino all'esaurimento delle relative obbligazioni.
5. Il personale a tempo indeterminato dell'A.S.C.C.C.A., in caso di scioglimento, transiterà, nel rispetto delle norme vigenti, alle dotazioni organiche degli Enti

aderenti.

Art. 8 - Recesso

1. Il recesso dell'ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione all'ASCCCA.
2. Ogni Comune aderente, previo atto deliberativo motivato del Consiglio Comunale, può recedere dall'Azienda Speciale Consortile decorso almeno un quinquennio dalla data di adesione allo stesso.
3. Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, indirizzata al Presidente dell'Assemblea, Sindaco del Comune Capofila, entro il trentuno dicembre di ciascun anno, decorso almeno un quinquennio. In tal caso, il recesso diventa operante dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'Assemblea avrà approvato il recesso.
4. L'Assemblea dovrà prendere atto del recesso entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione. In ogni caso il recesso sarà operante trascorso inutilmente tale ultimo termine.
5. Gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea su relazione del Direttore Generale che valuterà per il rimborso delle quote al Comune recedente, non solo il patrimonio dell'Azienda ma anche il risarcimento delle eventuali negative ripercussioni sul piano tecnico economico che tale recesso avrà sulle attività dell'azienda stessa.
6. Nell'ambito della valutazione del rimborso di cui al comma precedente, devono essere indicate le soluzioni ed il costo delle stesse che verranno adottate per la tutela dei dipendenti da considerarsi in esubero con il ridimensionamento delle attività dell' A.S.C.C.A..

7. Successivamente alla compensazione con l'importo ed il risarcimento di cui ai commi precedenti, verrà assegnata al Comune recedente la parte residua della quota di partecipazione all' A.S.C.C.C.A..

8. Il personale che opera nel territorio dell'ente che recede sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dell'Ente recedente.

Art. 9 - Quote di partecipazione

1. I Comuni aderenti partecipano finanziariamente al patrimonio aziendale con una quota minima corrispondente ad € 7 (sette euro) per abitante, in conformità a quanto previsto dalla normativa Regionale.

2. Ai fini della determinazione della quota di partecipazione, si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 1 gennaio dell'anno precedente a quello di predisposizione del Bilancio, quale risultante dai dati ufficiali Istat.

3. La quota determinata a norma del comma 1 rappresenta la dotazione finanziaria minima da conferire all' A.S.C.C.C.A. da parte degli Enti aderenti e potrà essere modificata in base alla quantità ed alla tipologia dei servizi che ciascun Comune intende erogare attraverso l'A.S.C.C.C.A. stessa.

4. Le quote possono essere modificate anche in relazione a nuove e diverse competenze e funzioni che i Comuni, anche singolarmente, potranno conferire in gestione all' A.S.C.C.C.A.

5. La determinazione e la modifica delle quote di partecipazione, che di norma sarà stabilita al momento della definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio finanziario, avverrà, senza comportare modifiche alla convenzione ed allo Statuto, mediante atto deliberativo dell'Assemblea consortile.

6. Le quote annuali a carico degli enti dovranno essere trasferite alla tesoreria dell'

A.S.C.C.C.A. per il 30% entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e per il restante 70% entro il 30 Novembre o in soluzioni mensili concordate. La quota annua può comunque essere versata anche in un'unica soluzione.

7. L' A.S.C.C.C.A. instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con gli altri Enti assistenziali e con i soggetti del terzo settore, attraverso forme di consultazione periodica ed accordi convenzionali.

8. In caso di recesso o di adesione di nuovi Comuni, ovvero in caso di conferimento di nuovi servizi da parte dei Comuni consorziati, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti e necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Comune consorziato.

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Comune è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di un voto, espresso in millesimi, di modo che il totale dei voti disponibili sia pari a 1000 così come si evince dall'Allegato "A."

2. Per la determinazione del numero di voti, si fa riferimento unicamente alla quota prevista al primo comma del precedente art. 9. Pertanto, ai fini del voto assembleare, non assumono alcun rilievo gli ulteriori conferimenti e trasferimenti di risorse disposte, a qualsiasi titolo, a favore dell'Azienda dagli Enti aderenti, sulla base delle previsioni del presente Statuto.

3. In caso di recesso di uno o più Enti associati, ovvero in caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione ed ai voti attribuiti a ciascun Ente Consorziato.

Art. 11 - Gestione dei Servizi

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie e corrispondere agli interessi di tutti gli Enti aderenti all'A.S.C.C.C.A..
2. Gli Enti aderenti esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi dell'A.S.C.C.C.A..
3. L'erogazione dei servizi di cui all'art. 3 del presente Statuto, individuati in dettaglio nel documento di programmazione annuale costituito dal Piano Sociale di Zona, viene garantita, fatte salve eventuali ulteriori entrate, attraverso le risorse economiche del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, (F.N.P.S.) i finanziamenti derivanti da legge di settore nazionali e regionali, le quote di partecipazione degli utenti al costo dei servizi, i contributi ed i finanziamenti attivati e concessi in base alla normativa nazionale, regionale e comunitaria, le quote di compartecipazione degli Enti previste nel precedente art. 9.
4. Attraverso apposite intese, che assumeranno, di norma, la forma del "contratto di servizio", saranno, in particolare, individuati e precisati, sulla base e nel rispetto delle specificità locali, i servizi da erogare e le attività da espletare nei singoli Comuni mediante l'utilizzo della quota di compartecipazione all'Azienda conferita dai Comuni stessi.
5. L' A.S.C.C.C.A. esercita la gestione dei servizi oggetto del presente Statuto attraverso la propria struttura organizzativa, costituita dall' Ufficio di Piano (*breviter* UdP), **nel rispetto dei compiti e delle prerogative dell'ASL, ai sensi della normativa vigente.**
6. L' A.S.C.C.C.A., nell'esercizio delle proprie funzioni e per l'attuazione dei propri compiti, gestisce i servizi in forma diretta e mediante affidamento a soggetti pubblici e privati, associazioni, cooperative sociali ed imprese, sulla

base della normativa e degli indirizzi vigenti in materia.

7. L' A.S.C.C.C.A. può promuovere, anche in collaborazione con terzi, la costituzione di nuovi soggetti di gestione o può aderire ad organismi già esistenti, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione, nel rispetto della legislazione di riferimento degli Enti consorziati e con la loro preventiva approvazione.

Art. 12 - Partecipazione degli Enti aderenti

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati, nel termine di 30 giorni dall'adozione:

- a) le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- b) le richieste di ammissione di altri Enti all' A.S.C.C.C.A.;
- c) lo scioglimento dell' A.S.C.C.C.A.;
- d) la partecipazione dell' A.S.C.C.C.A. ad enti, società, associazioni ed altri organismi.

2. La mancata approvazione da parte dei Comuni che rappresentano la maggioranza delle quote ai sensi dell'art. 10 comporta la decadenza degli atti adottati dall'Assemblea.

3. Sono considerati atti fondamentali dell' A.S.C.C.C.A. le deliberazioni adottate dall'Assemblea consortile concernenti:

- a) Piano di Zona che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e A.S.C.C.C.A.;
- b) Budget economico triennale;
- c) Bilancio di esercizio triennale;
- d) Piano degli indicatori di bilancio.

4. Sui suddetti atti gli Enti consorziati debbono esprimere il proprio eventuale

parere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

5. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti dell'A.S.C.C.C.A. ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs. 267/2000. E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi dell'A.S.C.C.C.A..

6. L'informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell'A.S.C.C.C.A.. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

7. Il Sindaco del Comune Capofila ha il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

TITOLO II - ORGANI E COMPETENZE

Art. 13 - Organi dell'Azienda

1. Gli organi dell'Azienda sono:

- a) L'Assemblea costituita dai Comuni dell'Ambito Territoriale S2
- b) Il Consiglio di Amministrazione (breviter CdA)
- c) Il Direttore Generale (rappresentante legale dell'Azienda)
- d) Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
- e) Il Revisore dei Conti

Art. 14 – Assemblea - composizione

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati.

2. Il Sindaco potrà delegare tale funzione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Il voto del Sindaco, o del suo delegato, è conteggiato in proporzione alla quota di partecipazione del Comune rappresentato ai sensi dell'art. 10.

4. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale

Art. 15 – Funzioni

1. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo, programmazione e controllo dell'attività dell'Azienda.

Art. 16 - Convocazione e Deliberazioni

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in sessione ordinaria, rispettivamente per l'approvazione dei bilanci preventivi-economici, annuali e pluriennali, e per approvare il bilancio di esercizio.

2. Essa può, altresì, riunirsi in seduta straordinaria in ogni momento per iniziativa del Presidente dell'Assemblea, su richiesta della maggioranza dei Comuni, di tre rappresentanti dell'Assemblea, o di un numero di rappresentanti portatori di almeno 1/3 delle quote di partecipazione.

3. L'Assemblea è convocata almeno 48 ore prima della prima riunione dal suo Presidente mediante posta elettronica certificata; la seduta è pubblica, salvo diversa determinazione motivata dell'Assemblea.

4. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei Comuni e con le quote complessive di partecipazione superiori al 50% in prima convocazione; in seconda convocazione con la presenza di almeno due rappresentanti e con quote di partecipazione superiori al 35%. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

5. Le delibere sono approvate con il voto favorevole dei presenti alla seduta che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate nella

seduta stessa.

6. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità statutarie, ha competenza sugli atti

fondamentali sotto indicati:

a) nomina di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

b) nomina e revoca del CdA

c) nomina e revoca del Revisore dei Conti;

d) nomina e revoca del NIV;

e) approvazione del Piano Sociale di Zona, comprensivo del piano programma;

f) l'approvazione del budget economico almeno triennale, contenente anche le tariffe dei servizi;

g) l'approvazione del bilancio di esercizio e del piano degli indicatori;

h) le variazioni delle quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;

i) le deliberazioni sulla partecipazione dell' A.S.C.C.C.A. ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;

j) la nomina e la revoca dei rappresentanti dell' A.S.C.C.C.A. negli Enti in cui esso partecipa;

k) le determinazioni in merito ai gettoni di presenza ed eventuali rimborsi per i componenti del CdA, ai compensi spettanti al Revisore dei Conti ed al NIV;

l) le deliberazioni sull'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali già approvati dall'Assemblea;

m) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;

n) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni

e servizi a carattere continuativo;

o) l'ammissione di altri Enti all' A.S.C.C.C.A.;

p) la definizione delle strategie generali e la determinazione degli indirizzi programmatici cui l'Assemblea deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;

q) l'approvazione dei regolamenti in quanto attuativi degli indirizzi contenuti nel Piano di Zona;

r) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione;

s) l'approvazione di Accordi di Programma e convenzioni con altri Enti pubblici, con l'ASL;

t) lo scioglimento dell' A.S.C.C.C.A.;

u) l'individuazione di una diversa sede legale dell' A.S.C.C.C.A..

7. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale e voto palese.

Art. 17 - Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea è il Sindaco del Comune Capofila. Egli:

a) convoca l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno;

b) presiede l'Assemblea;

c) cura, insieme al Segretario dell'Assemblea, la trasmissione agli Enti consorziati degli Atti fondamentali dell' A.S.C.C.C.A.;

d) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni ;

e) provvede a quanto necessario per il corretto funzionamento dell'Assemblea.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal vice

presidente, individuato dal Presidente stesso tra i sindaci facenti parte dell'Assemblea,

Art. 18 - Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea nomina, stabilendone l'eventuale compenso spettante, il Segretario dell'Assemblea, che di norma sarà il Segretario di uno dei Comuni consorziati. L'Assemblea potrà, altresì, nominare un dipendente dell'Azienda.
2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assolte dal direttore generale dell'ente.
3. Egli collabora con il Presidente per la convocazione dell'Assemblea e cura la trasmissione degli atti ai Comuni consorziati. E' responsabile della trasmissione ai componenti dell'Assemblea degli atti relativi all'ordine del giorno almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea consortile.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica. I criteri vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.
3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.
4. Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.
5. In materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di

amministrazione, si applicano le norme vigenti.

Art. 20 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione contestuale, a qualsiasi titolo, di due membri del CdA determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sia verificato il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea

4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o dei suoi singoli membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea, non necessitano di

presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surroga, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. L'eventuale surroga dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina

9. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 21 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 22 – Competenze del CdA

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il CDA non è validamente costituito se non intervengano almeno due membri.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Consiglio d'Amministrazione:

a) propone all'assemblea le deliberazioni relative a: Piano Sociale di Zona, comprensivo del piano programma; budget economico almeno triennale, contenente anche le tariffe dei servizi; bilancio di esercizio e piano degli indicatori;

b) delibera sull'acquisizione di beni mobili;

c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni

ordinarie e speciali;

d) nomina il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;

e) nomina il Direttore Generale;

f) approva i regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi, il regolamento di organizzazione;

g) conferisce, su proposta del Direttore generale, gli incarichi di responsabilità delle aree funzionali e di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità;

h) delibera su forniture e servizi per un importo superiore a quello delegato alla competenza del Direttore generale;

i) stabilisce l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;

j) adotta in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore Generale.

6. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 23 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Presidente del CdA:

a) promuovere l'attività dell'Azienda;

b) convocare il CdA e presiederne le sedute;

c) curare l'osservanza dello statuto e attuare le finalità previste dallo stesso e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea; vigilare sull'osservanza dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;

d) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se da sottoporre a ratifica successiva del CdA;

e) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

f) vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore Generale;

g) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

h) sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;

i) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA;

2. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferito al Direttore Generale nominato dal CDA, sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

3. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 24 -Rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente e agli altri membri del CdA sono corrisposti rimborsi spese documentati e non forfettari, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dal presente Statuto. La definizione delle spese rimborsabili e dei limiti è rinviata a specifico regolamento da adottarsi da parte dell'Assemblea.

2. La liquidazione dei rimborsi è effettuata dal Direttore Generale previa acquisizione della documentazione probatoria.

Art. 25 - Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui sia impossibilitato a deliberare per effetto di una qualunque delle cause

precedentemente indicate o per altro legittimo motivo.

Art. 26 - Direzione Generale

1. La Direzione Generale dell' A.S.C.C.C.A. è affidata ad un Direttore Generale in possesso di laurea e di particolare e comprovata qualificazione professionale e significative esperienze tecniche e gestionali nel settore delle politiche sociali e sanitarie, con esperienza acquisita per almeno un triennio e con incarichi comportanti lo svolgimento di funzioni apicali.
2. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione ai dirigenti a tempo indeterminato in servizio dell'A.S.C.C.C.A., in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
3. Al direttore generale è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro della dirigenza degli enti locali.

Art. 27 - Direttore Generale: funzioni

1. Il Direttore Generale è responsabile della gestione e del funzionamento di tutti i servizi, della direzione del personale dipendente, partecipa alle riunioni dell'Assemblea relative alle fasi di indirizzo e di programmazione ed ha, altresì, la rappresentanza legale dell' A.S.C.C.C.A..
2. Egli può delegare alcune sue funzioni e il potere di firma al Coordinatore dell'UdP.

Art. 28 - Rappresentanza Legale dell'Azienda Speciale Consortile

1. La rappresentanza legale dell'A.S.C.C.C.A. di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Direttore Generale con facoltà, salvo le prescritte autorizzazioni richieste dalla Legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale e

non penale e nell'interesse dell' A.S.C.C.C.A..

Art. 29 - Nomina

1. Il Direttore Generale è nominato dal CdA a seguito di selezione tra i dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso l'A.S.C.C.C.A.
2. I dirigenti dell'A.S.C.C.C.A. sono assunti per concorso pubblico per esami.

Art. 30 - Sostituzione del Direttore Generale

1. Nei casi di vacanza del posto di Direttore Generale o di assenza dello stesso, le relative funzioni saranno svolte dal Coordinatore dell'UdP.

TITOLO III- PERSONALE

Art. 31 - Struttura organizzativa dell'Azienda

1. La Direzione generale definisce la struttura organizzativa dei vari servizi ed uffici.
2. La struttura organizzativa dovrà soddisfare tutte le necessità di corretto funzionamento dell'Azienda, per un'efficace ed effettiva realizzazione dei suoi programmi di sviluppo, con la razionalizzazione dei costi.

Art. 32 – Il Coordinatore dell'UdP

1. Il Coordinatore dell'UdP è il Dirigente del Settore competente in materia di politiche socio-sanitarie di uno dei Comuni aderenti all' A.S.C.C.C.A.
2. Viene nominato dall'Assemblea ed assume la responsabilità di funzionamento dell'UdP assolvendo a funzioni di coordinamento dello stesso.
3. Il Coordinatore dell'UdP, in particolare:
 - a) garantisce, su tutto il territorio dell'Ambito S2, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi;
 - b) collabora con la Direzione Generale nell'attuazione e nella gestione dei servizi affidati all'ASCCCA;

c) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'UdP, assegnando loro in dotazione tutti gli strumenti utili al perseguimento degli obiettivi;

d) convoca le riunioni dell'UdP, ne definisce l'ordine del giorno, ne presiede e coordina i lavori;

e) fissa il calendario delle attività dell'UdP;

f) sostituisce il Direttore Generale, su delega, nell'esercizio delle sue funzioni e nel potere di firma.

Art. 33 – L'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata a supportare tecnicamente, con azioni di elaborazione ed attuazione della programmazione sociale e sanitaria, la funzione politico-istituzionale dell'Assemblea consortile e le funzioni della Direzione Generale.

Art. 34 - Trattamento normativo ed economico

1. Si applica ai dipendenti dell' A.S.C.C.C.A. il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Autonomie locali per il personale dirigente e per il personale non dirigente.

TITOLO IV- PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO, FINANZA E

CONTABILITA'

Art. 35 - Documenti programmatici

1. L'Assemblea delibera il Piano di Zona contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire. Il Piano Zona deve essere aggiornato, oppure confermato, annualmente in sede di aggiornamento del Budget economico triennale.

2. Il Budget economico triennale, redatto in coerenza con il Piano di Zona, ha durata pari a quello della Regione Campania ed è aggiornato annualmente. Il

Budget comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento.

Art. 36 – Bilancio di esercizio

1. L'Esercizio dell'A.S.C.C.C.A. coincide con l'anno solare.
2. Entro i termini previsti dalla normativa vigente il CdA, su proposta del Direttore Generale, presenta all'Assemblea il Bilancio di Esercizio, con allegato parere dell'Organo di Revisione.
3. Al bilancio di esercizio sono allegati i documenti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.
4. L'Assemblea approva, unitamente al bilancio di esercizio, il piano degli indicatori di bilancio.

Art. 37 - Ripartizione dei costi e dei ricavi comuni

1. L' A.S.C.C.C.A. deve determinare i costi e i ricavi riferibili a ciascun servizio gestito.
2. I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a parametri oggettivi, da evidenziare nella relazione del bilancio di esercizio.
3. Qualora non fosse possibile, per singoli costi o classi di costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà alla suddivisione sulla base dell'incidenza del fatturato di ciascun servizio sull'ammontare del fatturato totale annuo.
4. I ricavi comuni saranno assegnati a ciascun servizio in base al concorso del fatturato di ognuno di essi al conseguimento del fatturato complessivo.

Art. 38 - Utile di esercizio

1. L'utile d'esercizio sarà destinato nell'ordine:

- a) all'incremento del fondo di riserva, nella misura minima del 15%;
- b) all'incremento del fondo rinnovo impianti nella misura prevista dai piani di ammortamento;
- c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella misura stabilita dal Piano di Zona;
- d) ai Comuni aderenti secondo un riparto da effettuarsi in ragione delle quote di partecipazione di ciascun Comune all' A.S.C.C.C.A..

2. Il versamento dell'eventuale quota di utili da corrispondere in servizi ai Comuni consorziati dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Art. 33 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'A.S.C.C.C.A. è costituito da:
- a) capitale di dotazione formato dai beni immobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni all'Azienda all'atto dell'adesione o successivamente;
 - b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dall' A.S.C.C.C.A..

Art. 34 - Capitale di dotazione

1. I beni immobili conferiti dai Comuni sono valutati dall'Ufficio Tecnico del Comune conferente e in caso di inesistenza dello stesso, dall'Ufficio tecnico erariale provinciale.
2. Le condizioni di accettazione da convenirsi preventivamente, dovranno tenere conto in particolare delle compatibilità tecniche, dei piani di investimento, della economicità e dei conseguenti riflessi tariffari.
3. Il Comune di volta in volta interessato potrà altresì cedere i beni suddetti all' A.S.C.C.C.A. a titolo di proprietà sulla base di prezzi e condizioni che dovranno

essere concordati dalle parti.

Art. 35 - Finanziamento degli investimenti

1. Al finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano di zona, l' A.S.C.C.C.A. provvede:
 - a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, in relazione agli investimenti per i quali sono stati concessi;
 - d) con la contrazione di mutui;
 - e) con prestiti obbligazionari;
 - f) con incrementi del fondo di dotazione, conferiti dai Comuni aderenti all' A.S.C.C.C.A.

Art. 36 - Contrazione di mutui

1. L'Azienda contrae mutui, nel rispetto delle norme di Legge vigenti sulla base delle esigenze finanziarie indicate nel Piano di Zona e nel Budget pluriennale.

TITOLO V ORGANO DI REVISIONE

Art. 37 - Nomina del Revisore dei Conti

1. La revisione contabile è affidata ad organo monocratico, nominato dall'Assemblea, scelto fra gli iscritti all'Ordine professionale provinciale dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri, al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La proposta di scelta del Revisore non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali.

Art. 38 - Durata

1. Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato per un altro triennio.

Art. 39 - Sostituzione

1. In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte del Revisore, questo deve essere sostituito entro 30 giorni.

Art. 40 - Funzioni del Revisore dei Conti

1. Le funzioni del Revisore dei Conti sono:

- a) vigilanza sull'osservazione delle leggi e dello Statuto dell' A.S.C.C.C.A. nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico- finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà dell'Azienda e dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia;
- b) l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del bilancio di esercizio, sia economico sia patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili;
- c) la evidenziazione, in sede di bilancio di esercizio, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei.

2. Per lo svolgimento delle funzioni suddette, il Revisore può procedere, in qualunque momento, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili dell'A.S.C.C.C.A., chiedendo, altresì, agli organi ed agli uffici notizie sull'andamento delle attività.

3. Degli accertamenti effettuati, andrà apposto verbale.

4. Il Revisore può partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.

5. Il compenso del Revisore dei conti è stabilito in € 800,00 mensili lordi.

Art. 41 - Forme partecipative

1. L'Azienda cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

Art. 42 - Livello di gradimento dei servizi

1. L'Azienda potrà predisporre ricerche sul livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti. A tal fine potrà commissionare ad Enti ed Istituti di comprovata esperienza e serietà ricerche e studi per individuare le ragioni oggettive o soggettive di eventuali insufficienze o carenze presenti nei diversi servizi.

TITOLO VI- NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Controversie tra Comuni

1. Ogni controversia tra i Comuni aderenti tra essi e l'A.S.C.C.C.A., derivante dalla interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Salerno. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di nessuna impugnazione avanti l'Autorità giudiziaria.

Art. 47 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.